Scritto da Raffaello Lupi
Lunedì 14 Maggio 2012 06:56

Gianluca Boccalatte, un bravo professionista ed un nostro amico, dà notizia di una "corretta" sentenza sul sole24ore, che si colloca in un nuovo incubo per gli uffici fiscali, cioè quello delle società cancellate, in quanto la società si considera estinta con la cancellazione, anche se r esiduano debiti. Tutto sommato non è una questione specifica di tributario, nè di amministrativo, dove però bisogna conciliarla coi termini di decadenza per far valere la pretesa fiscale. L'ufficio si può rivolgere ai soci dopo la scadenza del termine per la società? Ci sono già state sentenze tributarie secondo cui l'attività degli uffici , quantunque inutiliter data "ante termine" di decadenza, sarebbe valsa ad interromperlo e quindi consentire la notifica dell'atto ad altri contribuenti. E' una di quelle questioni "di nicchia" da cui non dipende la richiesta delle imposte, ma è un impiccio amministrativo - pratico notevole. Una bella rogna pratica, insomma, anche col fantasma della responsabilità per danno erariale. Dove si può chiedere un aiuto al legislatore solo dopo avergli detto di cosa abbiamo bisogno, ed avergliela "venduta in termini mediatico-politici", obiettivo ostacolato dall'appiattimento del diritto sulla legislazione e dalla connessa paralisi cerebrale, prima di tutto nell'accademia. Rispetto alla quale gli sforzi di Gianluca Boccalatte, e di tutti gli altri professionisti che si cimentano in compiti pubblicistici, per rimediare in qualche modo al'inadeguatezza dell'accademia, sono del tutto insufficienti. Io sto battendo la strada dell'interruzione della decadenza, anche per gli atti amministrativi, compresi quelli tributari. Vi terrò informati, intanto leggetevi l'articolo di Gianluca dal sole 24 ore, su cui magari vedremo di riprendere il tema se la redazione di norme e tributi è d'accordo.

++

tr Lombardia. L'ufficio può rivalersi sui soci nei limiti delle somme prelevate o sul liquidatore se non ha pagato

Srl estinta, stop all'accertamento

Va annullato l'atto nei confronti della società cancellata dal registro imprese

Testo

Suggeriti

Gianluca Boccalatte

Nessun atto impositivo può essere legittimamente emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. A stabilirlo la sentenza 27/49/12 della Ctr Lombardia.

Il contenzioso ha avuto origine da un accertamento Ires e Irap notificato a una società a responsabilità limitata a oltre un anno dopo la cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta nel 2008).

Pur essendo state sollevate anche questioni relative al merito della pretesa erariale, i giudici sia in primo che in secondo grado si sono soffermati esclusivamente sul tema degli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese sull'azione di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. A tal proposito, il ricorso presentato dal liquidatore (nel caso specifico, anche socio unico) della società aveva richiesto l'annullamento dell'atto impugnato perché illegittimamente indirizzato a una società cancellata dal registro delle imprese e, quindi, da ritenere estinta. Nel dettaglio, l'atto impositivo individuava come destinatario la società in liquidazione ed era stato notificato presso il liquidatore.

Secondo l'ufficio, la società oggetto di accertamento non si sarebbe estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'evento estintivo si sarebbe verificato solo dopo il soddisfacimento di tutti i debiti sociali.

La Ctr ha respinto l'appello presentato dal fisco contro la sentenza di primo grado, richiamando a fondamento delle proprie conclusioni quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2945 del Codice civile, nel testo entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (per effetto della riforma del diritto societario operata dal Dlgs n. 6/2003).

I giudici milanesi hanno fatto leva sui principi fissati dalla sentenza n. 4062/2010 delle Sezioni unite. In quell'occasione, la Cassazione ha precisato che, per effetto delle modifiche legislative intervenute, la cancellazione di una società dal registro delle imprese ha natura costitutiva, comportando quindi l'estinzione della società cancellata a ogni effetto di legge.

Applicando questo principio generale alla controversia, la Ctr ha chiarito che l'eventuale azione «dei creditori insoddisfatti, tra cui l'amministrazione finanziaria, può essere intentata soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».

Pertanto, il collegio d'appello ha respinto anche l'ulteriore argomentazione difensiva avanzata dalle Entrate. Nell'appello, l'Agenzia aveva sottolineato come l'accertamento (pur indirizzato alla società) fosse stato «materialmente» notificato al liquidatore e socio unico della società: vale a dire, all'unico soggetto potenzialmente responsabile – ai sensi dell'articolo 2945 del Codice civile – delle somme dovute nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti dopo l'estinzione della società.

I giudici hanno negato valore a tale circostanza, chiarendo che «l'amministrazione finanziaria in qualità di soggetto creditore insoddisfatto avrebbe dovuto agire nei confronti dei soci o del liquidatore», notificando un atto impositivo indirizzato a questi ultimi.

Di fatto, la sentenza 27/49/12 finisce con il tracciare una sorta di vademecum per il futuro. Prima di emanare un atto diventa cruciale verificare se il destinatario non si sia nel frattempo estinto. In questo caso si potrà procedere solo verso i soggetti individuati dall'articolo 2945 del Codice civile, a condizione che sussistano i presupposti indicati dalla norma. Per eventuali richieste ai soci la verifica comporterà un semplice controllo di dati disponibili in Anagrafe

tributaria. Mentre per poter agire contro il liquidatore saranno necessari un atto adeguatamente motivato e la dimostrazione della sussistenza di una colpa a questi imputabile